

Sentenza Consiglio di Stato 30 aprile 2003, n. 2331

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dall'Università degli Studi di Reggio Calabria, dall'Università degli Studi di Catanzaro, dal Ministro dell'Università e della ricerca, dalla Commissione giudicatrice del concorso a 5 posti di ricercatore universitario –gruppo di discipline E 05, dalla Facoltà di medicina dell'Università di Reggio Calabria e dalla Facoltà di Medicina dell'Università di Catanzaro, in persona dei legali rappresentanti p.t., tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12

Contro

Daniela Foti, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Barone ed elettivamente domiciliata in Roma, via Principessa Clotilde n.2 presso lo studio dell'avv. Angelo Clarizia,

e nei confronti di

Mancini Francesco Paolo, Cuda Giovanni, Bond Heather Mandy, Turco Maria Caterina, Tassone Pierfrancesco e De Magistris Luisa, non costituiti,

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sez. di Reggio Calabria, n. 1965/2000;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione dell'appellata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 18.02.2003 relatore il Consigliere dott. Roberto Garofoli;

Udito l'avv. Barone;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

In primo grado l'odierna appellata, premesso di aver partecipato al concorso pubblico a cinque posti di ricercatore universitario –Gruppo di discipline E05 (biochimica e biologia applicata) presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Reggio Calabria, ha impugnato il provvedimento con cui la Commissione ha attribuito punti 10 e 14 (in totale 24) alla prima e seconda prova scritta dalla stessa redatte, così non ammettendola alla prova orale.

Ha dedotto, tra l'altro, la ritenuta violazione dell'art. 3, l. n. 241/90, sul rilievo dell'inidoneità della mera indicazione numerica ad assolvere l'obbligo motivazionale.

Avverso la sentenza con cui è stato in prima istanza accolto il ricorso suddetto insorgono le Amministrazioni appellanti sostenendone l'erroneità e chiedendone, quindi, l'annullamento.

All'udienza del 18 febbraio 2003, la causa è stata ritenuta per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Con l'unico motivo di appello si contesta l'opzione interpretativa seguita dal primo Giudice in merito alla questione, da tempo al centro di un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale, relativa alla idoneità del solo punteggio numerico a costituire adempimento dell'obbligo motivazionale imposto all'amministrazione dall'art. 3, l. n. 241/1990.

Giova dare atto, al riguardo, dell'esistenza di due contrapposti indirizzi.

Alla stregua del primo, è necessaria una apposita motivazione per la valutazione negativa delle prove di concorso attesa la ritenuta insufficienza della mera valutazione numerica; si tratta di orientamento di frequente sostenuto dalla giurisprudenza amministrativa di primo grado, spesso propensa a rimarcare che il punteggio numerico costituisce esternazione del *risultato* e non già della *motivazione* del giudizio valutativo, mostrandosi inadeguato a porre il candidato in condizioni di conoscere i motivi sottesi al giudizio di segno negativo (*ex plurimis*, T.a.r. Veneto, sez. I, 21 gennaio 2002, n. 137).

Su altro fronte, invece, l'orientamento, prevalentemente seguito dai Giudici amministrativi di seconda istanza, in forza del quale l'onere della motivazione dei giudizi inerenti alle prove scritte e orali è sufficientemente adempiuto con l'attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest'ultimo come formula sintetica, ma non per questo non eloquente, di esternazione della valutazione tecnica compiuta dalla commissione esaminatrice, peraltro asseritamente priva di valenza schiettamente provvedimentoale (*ex multis*, Cons. Stato, sez. IV, 1 febbraio 2001, n. 367; 29 ottobre 2001, n. 5635).

Al primo indirizzo, sia pure stemperato nella concreta portata applicativa, ha aderito il primo Giudice secondo cui la questione relativa alla idoneità del punteggio numerico a soddisfare il requisito della motivazione va risolto, non già in astratto, ma in concreto, "avendo riguardo ad una serie di aspetti, tra cui soprattutto alla tipologia dei criteri di massima fissati dalla Commissione, risultando sufficiente il punteggio soltanto ove i criteri siano predeterminati rigidamente e insufficiente nel caso in cui si risolvano in espressioni generiche".

Ritiene il Collegio di dover aderire a questo orientamento intermedio anche in considerazione della peculiarità della procedura selettiva cui si riferisce la presente

vicenda processuale, connotata dalla evidente necessità di far luogo al raffronto tra le posizioni dei diversi candidati cui va, quindi, assicurata, quanto meno in forma sintetica, l'esternazione delle ragioni sottese alle valutazioni della Commissione.

In difformità da quanto già sostenuto anche da questa Sezione, ritiene il Collegio che, in procedure siffatte, sia imposto alle Commissioni esaminatrici di rendere percepibile l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio, se non attraverso diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, quanto meno mediante taluni elementi che concorrano ad integrare e chiarire la valenza del punteggio, esternando le ragioni dell'apprezzamento sinteticamente espresso con l'indicazione numerica.

E' quanto desumibile in primo luogo dall'ineludibile principio di trasparenza cui l'intera attività amministrativa deve conformarsi.

Si consideri, al riguardo, che ai sensi dell'art. 3, comma 1, l. n. 241/1990, "ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti...lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato": né pare risolutiva la considerazione relativa alla natura non provvedimentale dei giudizi valutativi, atteso che i provvedimenti finali dei procedimenti concorsuali sono motivati con il solo richiamo agli atti del procedimento, sicché escludere l'obbligo di motivazione dei giudizi valutativi equivarrebbe ad espungere la motivazione dall'intero ambito di questi procedimenti, in difformità dalla menzione esplicita dei procedimenti concorsuali che il legislatore ha voluto per evitare incertezze applicative ed interpretative.

Si consideri, inoltre, che a mente dell'art. 12, comma 1, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall'art. 10 del d.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, "le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove": orbene, l'obbligo imposto alla Commissione di stabilire i criteri

di valutazione delle prove concorsuali, così autolimitando il proprio potere di apprezzamento delle prove concorsuali, non avrebbe ragion d'essere se non fosse parimenti e conseguentemente imposto di motivare, sia pure in modo sintetico, circa le modalità di concreta applicazione dei criteri stessi.

Su altro versante, l'obbligo di far luogo alla motivazione delle valutazioni concorsuali è imposto dalla necessità di tener fede al principio, presidiato sul piano costituzionale, che vuole sempre garantita la possibilità di un sindacato della ragionevolezza, della coerenza e della logicità delle stesse valutazioni concorsuali: controllo difficile da assicurare in presenza del solo punteggio numerico e in assenza, quindi, di una pur sintetica o implicita esternazione delle ragioni che hanno indotto la Commissione alla formulazione di un giudizio di segno negativo.

Al candidato va, infatti, assicurato il diritto di conoscere gli errori, le inesattezze o le lacune in cui la Commissione ritiene sia incorso, sì da poter valutare la fruibilità di un ricorso giurisdizionale.

Il rispetto dei principi suddetti impone, allora -tanto più in seno a procedure aventi le connotazioni illustrate, rispetto alle quali non è peraltro neanche consentito invocare insormontabili ragioni pratiche di speditezza- che al punteggio numerico si accompagnino quanto meno ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire *ab externo* la motivazione del giudizio valutativo; tra questi, in specie, in uno alla formulazione dettagliata e puntuale dei criteri di valutazione fissati preliminarmente dalla Commissione, l'apposizione di note a margine dell'elaborato, o, comunque, l'uso di segni grafici che consentano di individuare gli aspetti della prova non valutati positivamente dalla Commissione.

Si tratta di soluzione intermedia che pare coniugare con il rispetto dei principi enunciati le pur importanti ragioni di natura pratica, spesso addotte a sostegno

dell'orientamento che considera sufficiente il mero punteggio numerico: ragioni come noto relative alla speditezza delle operazioni concorsuali ed idoneative, spesso connotate dal numero elevato dei partecipanti.

Ed invero, la mera sottolineatura dei brani censurati o l'indicazione succinta delle parti della prova contenenti lacune, inesattezze o errori non pare rappresentare, infatti, anche nelle procedure caratterizzate dall'elevato numero dei candidati, un comportamento inesigibile dai componenti delle commissioni giudicatrici.

Trasponendo le esposte coordinate al caso di specie, va confermato quindi il giudizio espresso dal Giudice di prime cure, attesa, da un lato, la genericità dei criteri di valutazione formulati dalla Commissione di concorso nella seduta del 7 aprile 1997, dall'altro, l'assenza di qualsiasi nota, segno grafico o ulteriore elemento esplicativo, idoneo a consentire una ricostruzione delle ragioni per le quali la Commissione ha escluso dall'ulteriore fase della selezione una candidata alla quale, peraltro, era stata assegnata una elevata votazione in sede di valutazione dei titoli.

Alla stregua delle osservazioni svolte va, dunque, respinto il ricorso.

Sussistono giustificate ragioni per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2003 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

MARIO EGIDIO SCHINAIA

Presidente

SERGIO SANTORO

Consigliere

LUIGI MARUOTTI

Consigliere

CARMINE VOLPE

Consigliere

ROBERTO GAROFOLI

Est. Consigliere

Presidente

Consigliere

Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì.....copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero.....

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria